



# Comune di Neviano degli Arduini



Provincia di Parma

~~SETTORE FINANZIARIO~~

~~SERVIZIO TRIBUTI~~

## SERVIZIO RIFIUTI

Il gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (raccolta e trasporto rifiuti e spazzamento stradale, gestione centro di raccolta e raccolta rifiuti ingombranti a domicilio) è IREN Ambiente S.p.A.

Per tutte le informazioni relative a tale servizio link: <https://www.comune.neviano-degli-arduini.pr.it/servizi-informazioni/portale-trasparenza-servizio-di-gestione-dei-rifiuti-urbani>

## TASSA RIFIUTI

(TARI)

Il **PRESUPPOSTO** per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per quanto riguarda le disposizioni in merito ai **sogetti passivi, ai locali e alle aree non soggetti al tributo e alla determinazione della superficie imponibile si rimanda al regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30.06.2021**; (link <https://www.comune.neviano-degli-arduini.pr.it/ricerca?q=regolamenti&ct=all&temi=Tasse&page=1&pageSize=10>)

## TARIFFE

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare ed è liquidata su base giornaliera, pertanto è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è determinata, sulla base del Piano Finanziario (PEF), con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

Obiettivo del piano finanziario, così come prescritto dalle norme in materia, è la copertura del 100 per cento dei costi attraverso la Tari, composta:

- da una **QUOTA FISSA**, che copre le componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi di spazzamento strade e piazze, ai costi amministrativi dell'accertamento e riscossione, al costo del personale e altri costi "stabili";
- da una **QUOTA VARIABILE**, che copre costi "variabili" rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (costi di raccolta e trasporto, costi di trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia ecc).

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza **DOMESTICA e NON DOMESTICA**.

## IL CALCOLO DELLA TARI

- per le **utenze domestiche** è effettuato in base al numero degli occupanti (vedi art. 10 regolamento TARI) moltiplicando le superfici degli alloggi e delle relative pertinenze per la quota fissa cui si somma la quota variabile. L'importo risultante deve essere decurtato della percentuale prevista dal regolamento per eventuali riduzioni spettanti.

Sul totale calcolato occorre aggiungere l'addizionale provinciale del 5%.

*Esempio: famiglia composta da 3 persone in un appartamento di 100 mq – valori arrotondati*

Quota fissa	€ 0,461784 x mq100	€ 46,18
Quota variabile	€ 118,660 per nucleo di 3 componenti	€ 118,66
Totale dovuto al comune		€ 164,84
Addizionale provinciale	5%	€ 8,24
Totale avviso di pagamento		€ 173,08

- per le **utenze non domestiche** è effettuato moltiplicando le superfici tassate per la quota fissa cui si somma il prodotto delle superfici tassate per la quota variabile. L'importo risultante deve essere decurtato della percentuale prevista dal regolamento per eventuali riduzioni spettanti.

*Esempio: Studio professionale di 15 mq.*

Quota fissa	€ 1,342073 x mq 15	€ 20,13
Quota variabile	€ 1,290860 x mq 15	€ 19,38
Totale dovuto al comune		€ 39,49
Addizionale provinciale	5%	€ 1,97
Totale avviso di pagamento		€ 41,46

## DICHIARAZIONI

I soggetti passivi devono dichiarare al Comune, entro 30 giorni dal verificarsi del fatto, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni ed esenzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.

utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati (vedi allegati). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata sempre entro 30 giorni.

Si ricorda che:

- se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero di occupanti l'abitazione, o in qualunque altro elemento o dato che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa fatto salvo quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tari, a

condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal predetto regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Le dichiarazioni effettuate con la modulistica di cui al link seguente <https://www.comune.neviano-degli-arduini.pr.it/servizi-informazioni/modulistica-tributi-contenuto>, compilata in ogni sua parte, devono essere presentate al Comune:

- a mezzo posta con allegata copia documento d'identità del sottoscrittore;
- a mano in duplice copia all'ufficio Protocollo (che provvederà a registrare, timbrare e rilasciarne una copia) con allegata copia documento d'identità del sottoscrittore;
- a mezzo PEC con firma digitale oppure con firma autografa e corredate da documento d'identità in corso di validità al seguente indirizzo: [protocollo@postacert.comune.neviano-degli-arduini.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.neviano-degli-arduini.pr.it)
- a mezzo fax con allegata copia documento d'identità del sottoscrittore al n° 0521/843590.

## **RIDUZIONI TARI UTENZE DOMESTICHE**

Le riduzioni previste dal vigente Regolamento Comunale per locali ad uso abitativo sono le seguenti:

### **Riduzioni**

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 1000 metri di strada pubblica, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. La riduzione sarà applicata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa istanza.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo prive di tutte le utenze (gas luce, acqua ecc) comprovata dalla presentazione delle bollette di cessazione, ma con presenza di arredi, sarà applicato uno sconto del 30% sulla tariffa parte variabile con presentazione di idonea dichiarazione da parte del contribuente e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. La presente riduzione non potrà essere cumulata con altre.
4. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze, si applica una riduzione della tariffa parte variabile pari al 15 per cento. La riduzione sarà applicata, a condizione che l'abitazione sia abbinata a concimaia attiva – attività in essere -, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa istanza.
5. A favore delle utenze domestiche e di quelle non domestiche (limitatamente alle attività di ristorazione/bar) che effettuano il compostaggio degli scarti organici, si applica una riduzione del 15% con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza nella quale si attesta che è praticato il compostaggio. Tale istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare all'Ufficio Tributi la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Il Comune verifica, anche a campione, l'effettiva pratica del compostaggio. La riduzione di cui al presente comma cessa di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Per i locali e le aree, diversi dalle abitazioni e relative pertinenze, adibiti ad uso stagionale si applica una riduzione del tributo pari al 30%. Per attività stagionale si intende l'attività svolta per non più di otto mesi in un anno solare.
7. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni della tariffa – parte variabile - di riferimento a condizione di dimostrato svolgimento dell'attività:

agriturismo con alloggi e ristorazione riduzione 30 % categoria “Alberghi con ristorante”; agriturismo con alloggi senza ristorazione riduzione 30 % categoria “Alberghi senza ristorante”; agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione riduzione 30 % categoria “Ristoranti”.

8. Per l'attività di bed & breakfast il gestore deve presentare apposita dichiarazione da cui risulti distintamente la superficie utilizzata per abitazione privata e la superficie utilizzata per l'attività di B&B. Sulla base dei dati dichiarati saranno iscritte nella lista di carico della tassa rifiuti due posizioni distinte: una per la superficie adibita ad abitazione e relative pertinenze a cui sarà attribuita la tariffa prevista per le utenze domestiche e una per la superficie utilizzata come B&B a cui sarà attribuita la tariffa prevista per la categoria “Alberghi senza ristorante”, con applicazione dello sconto del 30% sulla parte variabile della tariffa. Si precisa che per B&B si intende l'esercizio saltuario di alloggio e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti senza avvalersi di servizi aggiuntivi.

9. In recepimento dell'art. 4, comma 1 del D.M. 3 Luglio 2017 n. 142 “Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'art. 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152” che prevede di sostenere il comportamento virtuoso teso a contenere il volume degli imballaggi “a perdere” con benefici per l'ambiente, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 30% ed è subordinata alle seguenti condizioni:

-Deve trattarsi di imballaggi contenenti vino, birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi, ristoranti, bar e altri punti di consumo, così come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/2017.

-Il valore della merce avente imballaggio “a rendere” deve rappresentare almeno il 50% del valore complessivo della merce acquistata nell'anno solare.

-Per beneficiare della riduzione occorre presentare apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredata di tutta la documentazione comprovante il versamento della cauzione (cauzione che è da versare contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile) e il valore dell'imballaggio a rendere così come specificato al punto precedente.

-La riduzione è annuale e verrà riconosciuta per l'anno successivo a quello in cui si è adottato l'utilizzo degli imballaggi “a rendere” come sopra dimostrato.

Per le utenze non domestiche destinatarie di misure di chiusura totale obbligatoria per causa di forza maggiore di rilevanza pubblica ed esterna all'azienda la parte variabile della tariffa è ridotta del 100% limitatamente al periodo di chiusura dell'attività prevalente per periodi superiori a 15 gg continuativi. Per beneficiare della riduzione deve essere presentata entro 60 gg dalla riapertura dell'attività apposita richiesta corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara il periodo di inattività totale osservata.

La riduzione sarà riconosciuta solo qualora il contribuente risulti in regola con il pagamento del tributo per gli anni precedenti.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Nel caso di irregolarità nei pagamenti della tassa rifiuti per periodi superiori a due anni le riduzioni e agevolazioni applicate in attuazione del presente regolamento potranno essere cancellate d'ufficio.

### **Esclusioni dal Tributo**

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- locali riservati ad impianti tecnologici, quali centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatori, dei servizi e delle aree destinate al pubblico (gradinate e simili);
- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua ecc.) comprovate dalla presentazione delle bollette di cessazione. Nel caso in cui l'utenza sia comune e quindi non disattivabile

deve essere dichiarata dal contribuente tale condizione unitamente al permanente stato di non utilizzo dei locali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli.

- fabbricati inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione ed il cui stato di fatiscenza non possa essere superato con interventi di manutenzione straordinaria.
- gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- -locali adibiti ad allevamento di animali;
- locali agricoli produttivi di paglia, sfalci, potature quali legnaie, fienili e depositi mezzi agricoli.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- sono esclusi dal tributo le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producano rifiuti speciali non assimilabili e/o pericolosi (sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive);

Sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso e comunque entro il 30 maggio successivo all'anno di tassazione.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti speciali e/o pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani.

## **SCADENZE E MODALITÀ DI VERSAMENTO 2022**

Il Comune di Neviano degli Arduini ha inviato ai contribuenti, un avviso di pagamento allegando mod. F24 per pagare la prima rata con scadenza 31 luglio e la seconda rata con scadenza 30 dicembre e F24 per l'importo complessivo da versare entro la scadenza della prima rata.

I versamenti si effettuano con modello F24 presso gli uffici postali, sportelli bancari, per via telematica e presso le tabaccherie convenzionate.

Ai contribuenti che non avranno versato le somme indicate negli inviti di pagamento sarà notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., apposito avviso con l'indicazione delle somme da versare in unica rata contenente l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento del 30% prevista dalla normativa in materia, oltre agli interessi di mora e alle spese di notifica.

## RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo, mediante conguaglio compensativo ovvero con l'emissione di apposito rimborso o avviso di pagamento

Non sono effettuati rimborsi per somme fino a Euro 12,00 di tributo annuo.

**Per richieste di informazioni, segnalazioni di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza e per la presentazione di dichiarazioni riguardanti la Tassa Rifiuti, il cittadino si deve rivolgere all'Ufficio Tributi Comunale sito al primo piano della sede municipale a Neviano degli Arduini Piazza IV Novembre 1 (tel. 0521/843222 – e-mail [a.manghi@comune.neviano-degli-arduini.pr.it](mailto:a.manghi@comune.neviano-degli-arduini.pr.it)) - orari di apertura al pubblico: martedì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18 e il venerdì dalle 8,00 alle 13,00**

**A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID L'UFFICIO TRIBUTI É APERTO AL PUBBLICO MA RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO CON PRENOTAZIONE TELEFONICA 0521/345473 O EMAIL [a.manghi@comune.neviano-degli-arduini.pr.it](mailto:a.manghi@comune.neviano-degli-arduini.pr.it)**

**PER ACCEDERE ALL'UFFICIO IL CONTRIBUENTE DOVRÀ ESSERE MUNITO DI MASCHERINA**

**SI RICORDA CHE TALE METODO DI PRENOTAZIONE RENDE PIÙ CELERE E SICURO IL DISBRIGO DELLE PRATICHE E LO SCAMBIO D'INFORMAZIONI**